

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO O SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

La pubblica amministrazione quotidianamente tratta una rilevante quantità di dati personali. Talvolta, il perseguimento delle esigenze di trasparenza e pubblicità impatta negativamente la sfera di tutela della privacy.

La gestione dei dati può diventare un'arma a doppio taglio per gli uffici poiché sono tenuti a osservare il rispetto dei criteri di trasparenza e nel contempo ottemperare alla tutela della privacy e della riservatezza, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della normativa europea in materia: il Regolamento UE 2016/679.

L'esigenza di favorire l'implementazione, sotto il profilo della protezione dei dati, delle numerose disposizioni normative succedutesi negli anni in materia di pubblicazione e diffusione dei dati, ha indotto il Garante ad intervenire con l'adozione di linee guida che potessero essere di supporto, per i soggetti pubblici e gli altri enti obbligati, nella ricerca di un punto di equilibrio tra trasparenza, pubblicità e tutela dei dati.

Le ultime Linee Guida da tenere in considerazione e consultare sono quelle del 15 maggio 2015 intitolate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

Nelle linee guida si evidenzia la necessità di regolare gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza e quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (es. pubblicità legale).

In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di trasparenza sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013 e riguardano obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione.

Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della Pubblica Amministrazione (contenuti in disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza) come quelli diretti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi, fra i quali ricadono, ad esempio, le pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online.

Di seguito si riportano alcune regole generali da seguire per una corretta pubblicazione di atti e documenti:

La diffusione di dati personali comuni è consentita solo se ammesso da una specifica fonte legislativa o regolamentare. Per quanto riguarda, invece, dati sensibili e/o giudiziari, la diffusione è consentita solo se previsto da una norma di legge.

Non è consentito diffondere dati personali idonei a rilevare: lo stato di salute, la vita sessuale, le informazioni dalle quali si possa desumere una situazione di disagio economico-sociale (esempio: dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sovvenzioni e benefici economici, dai quali sia possibile evincere informazioni sul loro stato di salute o sul loro stato economico-sociale disagiato).

Non utilizzare la procedura dell'anonimato ricorrendo alla sostituzione del nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali. Secondo il Garante, questa procedura risulta inefficace rispetto all'obiettivo di rendere il soggetto interessato non identificato o identificabile, soprattutto in contesti

demografici di piccole dimensioni e/o quando accanto alle iniziali permangono ulteriori informazioni di contesto (cd. indicatori). Meglio rendere anonimi i dati pubblicati online mediante oscuramento di tutto il nominativo e delle altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire l'identificazione anche a posteriori.

Occorre ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate tramite dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato. Ciò non vuol dire andare contro agli obblighi di pubblicità, ma rispettarli comunque rendendo intelligibili solo i dati personali non pertinenti.

Trascorsi i periodi di tempo individuati dalla normativa di settore, occorre provvedere che gli atti e i provvedimenti contenenti dati personali vengano rimossi dalla pagina web dell'Ente oppure vengano privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione, fermo restando la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite la rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.

Sui testi delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, predisposti per la pubblicazione su Albo Pretorio e nelle sezioni dello spazio "Amministrazione Trasparente" sul sito internet istituzionale, NON vanno iscritti dati di persone fisiche, codici fiscali, indirizzi di residenza o di domicilio. Occorre omettere detti dati e far riferimento a eventuali richieste pervenute con indicazione del semplice numero di protocollo di arrivo e dell'anno di recepimento.

NORMATIVA

Legge 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.lgs.33/2013: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

D.lgs.971/2016: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

• Il GDPR Ue 2016/679

D.lgs. n.196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali

D.lgs.n.101/2008: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)